Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 24 marzo 1926** — **Numero 69**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 750.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 445.

Autorizzazione al comune di Dolegna a trasferire la sede municipale dalla frazione Dolegna a quella di Vencò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza del sindaco di Dolegna, con cui, in conformità della deliberazione 8 settembre 1924 del Consiglio comunale, si chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Dolegna a quella di Vencò;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 242 della legge comunale e provinciale dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Udine in adunanza 23 luglio 1925 coi poteri del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza 27 gennaio 1926, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Dolegna è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Dolegna a quella di Vencò.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 148. — COOP

Numero di pubblicazione 751.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 435.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Roma-Ostia.

N. 435. R. decreto 25 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia Roma-Ostia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926.

Sostituzione del membro tecnico ordinario del Collegio speciale di primo grado in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere del Genio civile Giandinoto cav. uff. Giuseppe nella sua qualità di membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo del Genio civile Pignone cav. uff. Filippo, dell'ufficio costruzioni case economiche in Reggio Calabria, è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed in sostituzione dell'ingegnere Giandinoto cav. uff. Giuseppe.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926.

Sostituzione del membro tecnico supplente del Collegio speciale di secondo grado in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere comm. Alicata Antonino nella sua qualità di membro tecnico supplente del Collegio speciale di secondo grado in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e sedente in Reggio Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo del Genio civile Pancini cav. Giulio del servizio generale di Reggio Calabria, è nominato membro supplente del Collegio speciale di secondo grado istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti del terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto, ed in sostituzione dell'ingegnere comm. Alicata Antonino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926.
Sostituzione dei membri tecnici del Collegio speciale di secondo grado in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di due membri tecnici, ordinario e supplente, del Collegio speciale di secondo grado istituito in Messina per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, in sostituzione degli ingegneri Monaco comm. Luigi e Politini cav. uff. Domenico, trasferiti in altra sede;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo del Genio civile Pugliesi cav. uff. Vincenzo per il servizio terremoto di Reggio Calabria, e l'ingegnere principale del Genio civile De Angelis cav. Serafino dell'ufficio tecnico del piano regolatore di Reggio Calabria, sono nominati, con effetto dalla data del presente decreto, rispettivamente membro ordinario e supplente del Collegio speciale di secondo grado istituito in Messina per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in provincia di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Civitavecchia (Roma), di Daiano (Trento) e di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitavecchia, in provincia di Roma.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni, determinate da ragioni di carattere politico, della Giunta municipale e di vari consiglieri del comune di Civitavecchia, quel Consiglio, che già in precedenza aveva perduto altri sette dei suoi componenti, è venuto a trovarsi in condizioni di non poter funzionare, per cui il Prefetto ha dovuto provvedere alla temporanea gestione del Comune a mezzo di un suo Commissario.

La situazione che si è venuta determinando nel Comune ha acuito i dissensi già esistenti e creato uno stato d'animo nella popolazione da rendere possibili turbamenti dell'ordine pubblico.

Ad evitare e prevenire tale minaccia, ed occorrendo, d'altra parte, predisporre una situazione che pemetta la non lontana convocazione dei comizi per la formazione di una nuova Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Salvatore Del Vecchio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Daiano, in provincia di Trento.

MAESTA,

Una inchiesta eseguita sulla Amministrazione comunale di Daiano ha posto in luce l'abbandono dei pubblici servizi e gravi irregolarità amministrative e contabili.

Gli uffici municipali sono in disordine; mancano importanti registri; l'inventario dei beni patrimoniali del Comune è tenuto in modo del tutto irregolare.

L'igiene dell'abitato, la nettezza urbana, sono completamente trascurate; così pure la manutenzione del cimitero e dei locali scolastici.

Importanti lavori sono stati eseguiti senza la formalità degli incanti e senza che i relativi contratti siano stati approvati.

Il patrimonio boschivo del Comune non è sufficientemente tutelato; alcuni terreni comunali sono dati gratuitamente in uso ai comunisti, senza che tale godimento sia disciplinato da regolamento.

Una rilevante entrata straordinaria, verificatasi nel corso dell'attuale esercizio finanziario, non è stata tempestivamente stanziata in bilancio, nè denunziata alla autorità di vigilanza.

Taluni consiglieri sono stati assunti in lavori eseguiti in economia dal Comune e retribuiti per tali prestazioni.

Le deduzioni presentate dall'Amministrazione sono risultate insufficienti.

L'azione irregolare e faziosa dell'Amministrazione, decisamente ostile alle istituzioni nazionali, ha determinato, d'altro canto, nella popolazione, un vivo fermento che ha avuto già ripercussioni nella pubblica quiete e che potrebbe degenerare in gravi perturbamenti.

Anche motivi d'ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda

rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Daiano, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Bruno Mendini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, ha rilevato il disordine degli uffici e dei servizi contabili; la mancanza o la irregolare tenuta di importanti registri e scritture; il grave dissesto finanziario dell'Ente; la difficile situazione della cassa, determinata dalla deficienza di fondi e il conseguente ritardo nel pagamento degli emolumenti nonchè nella liquidazione delle pensioni ai dipendenti; l'abituale sovvertimento delle previsioni del bilancio, con continui storni ed impinguamenti; la distrazione ad altri scopi delle somme stanziate per i servizi pubblici o mutuate pel pagamento di debiti; la irregolare emissione dei mandati; l'impegno e la erogazione delle spese oltre i limiti del bilancio; la mancata trasmissione delle deliberazioni all'autorità politica, per il competente esame; l'adozione di importanti provvedimenti, senza deliberazione alcuna.

Il disagio derivante da tale stato di cose, ha determinato nell'ambiente locale, contro la rappresentanza municipale, un vivace e diffuso movimento di reazione e di ostilità, che desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

Non soltanto la necessità di porre riparo, con un periodo di gestione straordinaria, al profondo disordine della civica azienda, ma quella altresì di prevenire e di evitare i perturbamenti che la tensione degli animi minaccia di causare, rendono, pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Scherini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1852, concernente provvedimenti a favore della produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, numero 1852, concernente provvedimenti a favore della produzione e dell'utilizzazione dell'energia idroelettrica;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esenzione, prevista nel comma terzo dell'art. 6 del R. decreto-legge suddetto, dall'aumento d'imposta portato dall'articolo medesimo le ditte esercenti officine di energia elettrica a scopo di vendita sono tenute, nel presentare all'Ufficio tecnico di finanza la dichiarazione mensile di cui

agli articoli 12 e 13 del testo unico di leggi suindicato, a distinguere le forniture a cottimo per le quali rendesi applicabile l'aumento citato da quelle che ne sono esenti.

Tale distinzione dovrà risultare altresì partitamente nei registri generali che le ditte esercenti debbono tenere in esecuzione dell'art. 10 del ricordato testo unico.

Art. 2.

La riduzione dal 50 al 25 per cento dell'aumento d'imposta, di cui al comma 2° dell'art. 6 del menzionato Regio decreto-legge, si calcola sull'importo del canone stabilito per le forniture a cottimo di energia elettrica previste dagli articoli 13 e 16 del testo unico 8 luglio 1924.

Art. 3.

Nei casi di forniture a cottimo per illuminazione domestica, quando l'energia assorbita dalle lampade contemporaneamente funzionanti non superi i cento watt, è in facoltà dell'Ufficio tecnico di finanza di subordinare la concessione dell'esenzione dall'aumento d'imposta di cui nella seconda parte del comma 3° dell'art. 6 del R. decreto suddetto, all'applicazione di speciali dispositivi od anche di limitatori di corrente per impedire, in qualunque momento, un consumo di energia superiore al limite stabilito di cento watt.

Art. 4.

Agli effetti dell'applicazione dell'esenzione di cui nella prima parte del ripetuto comma, sono considerate case popolari ed operaie quelle che, a norma degli articoli 4 e 5 del R. decreto 30 agosto 1925, n. 1548, rispondono ai seguenti requisiti:

a) constino di non più di tre vani abitabili, non computandosi nel numero i locali accessori e di servizio, costituiti da cucina, bagno, latrina, ingresso e ripostiglio;

b) abbiano un proprio accesso diretto dalle scale;

c) siano costruite:

1° a scopo di locazione per abitazione dagli Enti indicati all'art. 7 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, restando in proprietà inalienabile ed indivisa degli Enti stessi;

2° da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori; ovvero ad essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo;

3° a scopo di abitazione propria, direttamente da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Salerno a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Salerno;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Salerno è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.

Autorizzazione all'Ufficio del lavoro portuale di Trapani a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate o sbarcate in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1926 per la istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Ufficio del lavoro istituito presso la Capitaneria di porto di Siracusa è autorizzato a riscuotere per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, pel tramite della Regia dogana, e limitamente al periodo dal 1° marzo 1926 al 28 febbraio 1927, una contribuzione, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, nella misura di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in quel porto, su o dalle navi che inizieranno le operazioni a partire dal 1° marzo 1926.

Per le merci destinate o provenienti a o da navi che avessero iniziato le operazioni prima della data suddetta non si farà luogo ad applicazione di tassa.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Brindisi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 15 marzo 1925 per la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Brindisi;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Brindisi un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione della industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio di Lecce o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio di Lecce;

4° un rappresentante dei datori di lavoro portuale, designato dalla Camera di commercio di Lecce;

5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Brindisi e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio viene assunta da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e d'interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Brindisi ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione, con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori del porto e degli elenchi degli eventuali imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio d'imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà, coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale, sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggior importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto e delle sue dipendenze per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Nella zona della stazione ferroviaria marittima e scalo contiguo sono di esclusiva competenza dei lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, soltanto le operazioni inerenti alle merci provenienti dal mare e destinate al mare.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto ai lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto;

c) al personale dipendente da aziende che abbiano gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in essi previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro, in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 15 marzo 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti, salvo le eccezioni di cui al 3° comma del precedente art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

E' fatta eccezione per il lavoro di carico e scarico della pozzolana, brecciolino e sabbia che potrà essere effettuato alternativamente dai lavoratori inscritti nelle categorie *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 marzo 1925.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio ai termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni del lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazioni a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali, od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Brindisi.

Salvo quanto è stato disposto dall'art. 21 le iscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro prima di addivenire a nuove ammissioni disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e non bastando anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad una ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendo un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valor di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione su gli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto della inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascierà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre le generalità indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e in caso che questo avvenga a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però inscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Brindisi.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle cooperative e dai concessionari di cui all'art. 39, quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative e datori di lavoro.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni del lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili, con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente regolamento.

Non potranno essere impiegati nelle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 20.

Il comandante del porto sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione del lavoro non sarà accordata se dalle disposizioni costitutive della cooperativa non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa compresi i dirigenti siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessun storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dello attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa si impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente, di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Lecce;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia, sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'articolo 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento; devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa, o di intermediario fra i lavoratori o loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori o speditori di merce dall'altra, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo se non abbia ottenuto apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli interessati devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Trattandosi di società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti i concessionari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro nonchè a tutte le norme regolanti il lavoro portuale ed i datori di lavoro sono responsabili del fatto dei funzionari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio.

Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Lecce;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari, potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della Società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche di sua iniziativa formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto, per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli del l'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro e le cooperative che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi con un proprio ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Le cooperative sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa ed i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno interno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata l'Ufficio del lavoro farà chiamare a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, potrà essere autorizzato l'impiego per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, dei quali dovranno essere indicate le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti al ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano affidamento per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravi i lavoratori più avanzati di età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro, delle cooperative e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori e delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori, e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859.

Capo V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento o di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a' termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai astenutisi dal lavoro nell'ordine in cui si saranno spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni dai concessionari di cui all'art. 39 daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio a questi rilasciate, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda, quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte dell'impresa il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni

alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a trenta giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni trenta;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata quando ne sia il caso per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 15 marzo 1925 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e dei datori di lavoro portuale nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibili le elezioni regolari.

Art. 62.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dal l'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 63.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Santa Cristina Gela.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Considerato che il signor Rondone Giuseppe, sindaco del comune di Santa Cristina Gela, è stato arrestato in esecuzione di mandato di cattura emesso il 27 febbraio 1926 per associazione a delinquere ed altri;

Ritenuto che per gravi motivi di ordine pubblico occorre procedere alla di lui rimozione dalla carica di sindaco del comune di Santa Cristina Gela;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in modifica della legge comunale e l'art. 3 della legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il signor Giuseppe Rondone è, per gravi motivi di ordine pubblico, rimosso dalla carica di sindaco del comune di Santa Cristina Gela.

Palermo, addì 10 marzo 1926.

Il Prefetto: MORI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 65

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	88 29	Belgio	101 71
Londra	120 889	Olanda	9 08
Svizzera	479 33	Pesos oro (argentino)	22 35
Spagna	351 33	Pesos carta (argent.)	9 83
Berlino	5 925	New-York	24 868
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	43 85
Praga	73 87	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 25	Russia (cervonetz)	127 925
Dollaro canadese	24 805	Oro	479 84

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 80
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 625

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario sottimanale del bestiame, n. 51, dal 14 al 20 dicembre 1925.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Bari d. Puglie	Altamura	Gioia del Colle	B	—	2
Brescia	Brescia	Bagnolo	B	—	4
Id.	Verolanuova	Pontevico	B	—	1
Chieti (a)	Chieti	Francavilla	B	—	1
Pisa	San Miniato	San Miniato	B	—	1
Potenza	Matera	Matera	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Vicenza	Vicenza	Arcugnano	B	1	—
				3	9
		Carbonchio sintomatico			
Potenza	Matera	Irsina	B	1	—
Taranto	Taranto	Laterza	B	—	1
Trento	Rovereto	Chizzola	B	—	1
				1	2
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Calamandrana	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	1	1
Id.	Id.	Nizza Monferr.	B	—	2
Id.	Alessandria	Alessandria	B	4	3
Id.	Id.	Alluvioni Cam.	B	1	—
Id.	Id.	Cassine	B	2	—
Id.	Id.	Masio	B	1	—
Id.	Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Asti	Agliano	B	2	1
Id.	Id.	Antignano	B	1	—
Id.	Id.	Asti	B	2	1
Id.	Id.	Berzano S. P.	B	1	—
Id.	Id.	Castagnole	B	1	6
Id.	Id.	Coazzolo	B	—	3
Id.	Id.	Costigliole	B	1	2
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	1
Id.	Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rocchetta	B	1	—
Id.	Id.	San Damiano	B	4	—
Id.	Id.	Scurzolengo	B	1	—
Id.	Id.	Viale	B	1	—
Id.	Casale Monf.	Altavilla	B	1	3
Id.	Id.	Borgo S. Mart.	B	1	2
Id.	Id.	Bozzole	B	—	1
Id.	Id.	Casale Monf.	B	1	1
Id.	Id.	Cunico	B	2	—
Id.	Id.	Frassineto Po	B	—	1
Id.	Id.	Gabiano	B	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Casale Monferr.	Grazzano	B	1	—
Id.	Id.	Mombello	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Odalengo Gr.	B	2	1
Id.	Id.	Pomaro	B	—	1
Id.	Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Id.	Treville	B	1	—
Id.	Id.	Villamiroglio	B	3	—
Id.	Novi Ligure	Capriata d'Or.	B	1	—
Id.	Id.	Gavi	B	4	—
Id.	Id.	Novi Ligure	B	1	1
Id.	Id.	Ovada	B	—	2
Id.	Id.	Serravalle	B	1	—
Id.	Tortona	Piovera	B	4	—
Id.	Id.	Pontecurone	B	1	—
Ancona	Ancona	Ancona	B	1	—
Id.	Id.	Arcevia	B	—	1
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	3	—
Id.	Id.	Castelfidardo	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	8	1
Id.	Id.	Falconara	B	3	1
Id.	Id.	Iesi	B	—	1
Id.	Id.	Monsano	B	6	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	6	—
Id.	Id.	Monte San Vito	B	—	1
Id.	Id.	Ostra	B	1	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Polverigi	B	1	—
Id.	Id.	Senigallia	B	5	1
Id.	Id.	Sirolo	B	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Navelli	B	2	—
Id.	Avezzano	Celano	B	2	—
Id.	Id.	Civitella Rov.	B	2	—
Id.	Id.	Pescina	B	1	2
Id.	Id.	Trasacco	B	3	—
Id.	Sulmona	Alfedena	B	1	—
Id.	Id.	Barrea	B	1	—
Id.	Id.	Castel di Sang.	B	2	—
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	1	—
Id.	Id.	Arezzo	B	1	8
Id.	Id.	Bucine	B	1	2
Id.	Id.	Castiglion Fior.	B	2	—
Id.	Id.	Cortona	B	2	2
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	3	3
Id.	Id.	Monte S. M. T.	B	3	1
Id.	Id.	Montevarchi	B	—	1
Id.	Id.	Pergine	B	2	—
Id.	Id.	Poppi	B	—	1
Id.	Id.	Terranova Br.	B	2	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	B	1	—
Id.	Id.	Monsampolo	B	—	2
Id.	Id.	Monteprandone	B	2	4
Id.	Fermo	Porto S. Giorg.	B	1	—
Avellino	Avellino	Montoro Sup.	B	1	—
Bari d. Puglie	Barletta	Andria	B	—	2
Belluno	Belluno	Pieve d'Alpago	B	2	1
Id.	Feltre	Cesio	B	1	1
Id.	Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Id.	Santa Giustina	B	3	3
Id.	Pieve di Cad.	Lozzo	B	1	—
Benevento	Benevento	Paduli	B	4	—
Id.	Id.	Torrecuso	B	2	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	4	—
Id.	Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Id.	Capriate	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Cenate di Sopr.	B	2	—
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	5	1
Id.	Id.	Chignolo	B	3	2
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	2	—
Id.	Id.	Credaro	B	3	—
Id.	Id.	Locate	B	1	3
Id.	Id.	Madone	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Id.	Ranica	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni B.	B	—	1
Id.	Id.	Sant'Antonio	B	2	—
Id.	Id.	Scanzo	B	1	—
Id.	Id.	Sforzatica	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Id.	Tagliuno	B	—	3
Id.	Id.	Torre Boldone	B	1	—
Id.	Id.	Valtesse	B	2	—
Id.	Id.	Viadanica	B	6	2
Id.	Id.	Villa di Serio	B	10	1
Id.	Clusone	Cazzano	B	1	—
Id.	Id.	Clusone	B	—	1
Id.	Id.	Fino del Monte	B	3	—
Id.	Id.	Fiorano	B	1	2
Id.	Id.	Gandino	B	—	1
Id.	Id.	Gazzaniga	B	2	1
Id.	Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Id.	Onore	B	1	—
Id.	Id.	Parre	B	—	2
Id.	Id.	Peja	B	—	1
Id.	Id.	Piangaiano	B	—	2
Id.	Id.	Ponte di Nossa	B	1	—
Id.	Id.	Premolo	B	2	—
Id.	Id.	Songavazzo	B	3	—
Id.	Id.	Vertova	B	1	—
Id.	Treviglio	Barbata	B	2	—
Id.	Id.	Bariano	B	3	1
Id.	Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Calcio	B	4	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	6	4
Id.	Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Id.	Covo	B	6	1
Id.	Id.	Fontanella	B	6	3
Id.	Id.	Ghisalba	B	3	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	1	—
Id.	Id.	Isso	B	2	—
Id.	Id.	Martinengo	B	2	3
Id.	Id.	Morengo	B	1	—
Id.	Id.	Pontirolo	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	15	2
Id.	Id.	Romano	B	3	—
Id.	Id.	Zanica	B	1	2
Bologna	Bologna	Budrio	B	—	6
Id.	Id.	Castelfranco E.	B	—	1
Id.	Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Id.	Ozzano	B	—	7
Id.	Id.	Persiceto	B	—	6
Id.	Id.	S. Lazzaro S.	B	—	3
Brescia	Breno	Artogne	B	2	—
Id.	Id.	Mù	B	1	—
Id.	Id.	Pisogne	B	3	—
Id.	Brescia	Bedizzole	B	2	2
Id.	Id.	Calcinato	B	4	—
Id.	Id.	Calvagese	B	2	—
Brescia	Brescia	Calvisano	B	39	—
Id.	Id.	Cazzago	B	5	3
Id.	Id.	Castegnato	B	3	—
Id.	Id.	Castel Mella	B	2	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	23	7
Id.	Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Id.	Ciliverghe	B	1	1
Id.	Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	13	—
Id.	Id.	Desenzano	B	2	1
Id.	Id.	Ghedi	B	3	2
Id.	Id.	Gussago	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	28	11
Id.	Id.	Nave	B	7	—
Id.	Id.	Nuvolera	B	7	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	3	—
Id.	Id.	Poncarale	B	2	—
Id.	Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	9	—
Id.	Id.	Serle	B	2	—
Id.	Id.	Sermione	B	4	—
Id.	Id.	Torbole	B	1	2
Id.	Id.	Virle Treponti	B	—	4
Id.	Chiari	Borgo S. Giac.	B	1	2
Id.	Id.	Capriolo	B	3	1
Id.	Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Id.	Castrezzato	B	4	1
Id.	Id.	Chiari	B	4	6
Id.	Id.	Orzinuovi	B	11	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	10	2
Id.	Id.	Pontoglio	B	8	1
Id.	Id.	Rudiano	B	4	2
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Id.	Salò	Castrezzone	B	14	—
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	—	2
Id.	Id.	Muscoline	B	6	—
Id.	Id.	Polpenazze	B	3	9
Id.	Verolanuova	Cigole	B	1	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	27	—
Id.	Id.	Manerbio	B	11	—
Id.	Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Id.	Seniga	B	21	—
Campobasso	Isernia	Concacasale	B	1	—
Caserta	Gaeta	Fondi	B	6	—
Id.	Sora	Pontecorvo	B	2	—
Catania	Acireale	Giarre	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Caltagirone	Caltagirone	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Catanzaro	Cotrone	Isola Capo Riz.	B	—	4
Id.	Id.	Savelli	B	2	1
Id.	Id.	Verzino	B	1	—
Id.	Nicastro	Curinga	B	—	1
Id.	Id.	Maida	B	2	1
Id.	Id.	Sambiase	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	4	1
Chieti (*a*)	Chieti	Casacanditella	B	7	—
Id.	Id.	Chieti	B	27	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Guardiagrele	B	53	7
Id.	Id.	Id.	O	2	7
Id.	Id.	Id.	S	6	2
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	3	—
Id.	Id.	Pescara	B	1	—
Id.	Id.	Turrivalignani	B	1	—
Id.	Lanciano	Casoli	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Chieti	Lanciano	Lanciano	B	12	—
Id.	Id.	Lettopalena	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	43	—
Id.	Id.	Ortona	B	—	4
Id.	Id.	Palombaro	B	1	—
Como	Como	Alzate Brianza	B	9	—
Id.	Id.	Bellagio	B	—	1
Id.	Id.	Breglia	B	—	1
Id.	Id.	Capiago	B	—	3
Id.	Id.	Cavargna	B	—	5
Id.	Id.	Civenna	B	—	1
Id.	Id.	Colico	B	18	—
Id.	Id.	Como	B	6	—
Id.	Id.	Corrido	B	—	2
Id.	Id.	Costa Masnaga	B	5	—
Id.	Id.	Cremia	B	5	—
Id.	Id.	Erba Incino	B	—	1
Id.	Id.	Gaggino	B	—	3
Id.	Id.	Gera	B	10	—
Id.	Id.	Gravedona	B	4	—
Id.	Id.	Inverigo	B	2	1
Id.	Id.	Laino	B	1	—
Id.	Id.	Livo	B	—	1
Id.	Id.	Nesso	B	—	1
Id.	Id.	Olgiate Comas.	B	—	2
Id.	Id.	Peglio	B	6	—
Id.	Id.	Porlezza	B	9	1
Id.	Id.	S. Bartol. V. C.	B	26	—
Id.	Id.	San Fedele	B	7	—
Id.	Id.	San Nazzaro	B	33	—
Id.	Id.	Sant'Abbondio	B	—	1
Id.	Id.	Scaria	B	2	1
Id.	Id.	Stazzona	B	—	1
Id.	Id.	Vendrogno	B	1	—
Id.	Id.	Vercana	B	3	—
Id.	Id.	Zelbio	B	2	—
Id.	Lecco	Annone di Br.	B	3	—
Id.	Id.	Bellabio Infer.	B	5	—
Id.	Id.	Bellabio Super.	B	2	—
Id.	Id.	Bindo	B	3	—
Id.	Id.	Brivio	B	—	1
Id.	Id.	Cernusco Lomb.	B	17	—
Id.	Id.	Cesano Brianza	B	1	1
Id.	Id.	Cremeno	B	—	1
Id.	Id.	Ello	B	5	—
Id.	Id.	Galbiate	B	14	—
Id.	Id.	Garlate	B	8	—
Id.	Id.	Imberido	B	—	2
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Maggianico	B	—	1
Id.	Id.	Merate	B	3	—
Id.	Id.	Oggionno	B	10	—
Id.	Id.	Osnago	B	—	4
Id.	Id.	Parlasco	B	—	2
Id.	Id.	Premana	B	—	5
Id.	Id.	Sormano	B	4	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	5	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	4	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	—	2
Id.	Varese	Angera	B	17	—
Id.	Id.	Arcumeggia	B	—	1
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Barza	B	9	—
Id.	Id.	Barzola	B	6	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Varese	Besano	B	5	—
Id.	Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Bizzozero	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Valtrav.	B	2	—
Id.	Id.	Brebbia	B	3	1
Id.	Id.	Bregano	B	—	1
Id.	Id.	Brenta	B	1	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Buguggiate	B	3	—
Id.	Id.	Capronno	B	2	—
Id.	Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	8	—
Id.	Id.	Casciago	B	—	3
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	12	—
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	—	2
Id.	Id.	Cavona	B	3	—
Id.	Id.	Cerro Lago M.	B	—	1
Id.	Id.	Clivio	B	2	—
Id.	Id.	Cocquio	B	4	—
Id.	Id.	Cunardo	B	2	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Cuvio	B	13	—
Id.	Id.	Duno	B	2	—
Id.	Id.	Induno Olona	B	4	—
Id.	Id.	Ispra	B	6	—
Id.	Id.	Gemonio	B	—	1
Id.	Id.	Lavena	B	6	—
Id.	Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Id.	Lissago	B	1	—
Id.	Id.	Luino	B	—	1
Id.	Id.	Luvinate	B	5	—
Id.	Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Id.	Masnago	B	3	—
Id.	Id.	Mombello	B	3	—
Id.	Id.	Morosolo	B	5	—
Id.	Id.	Musadino	B	—	1
Id.	Id.	Rancio Valcuv.	B	2	—
Id.	Id.	Sangiano	B	7	—
Id.	Id.	Ternate	B	5	—
Id.	Id.	Tradate	B	2	—
Id.	Id.	Varano Borghi	B	3	—
Id.	Id.	Varese	B	2	—
Id.	Id.	Veccana	B	—	2
Id.	Id.	Voldomino	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano al Ion.	B	1	—
Id.	Cosenza	Bisignano	B	2	—
Id.	Id.	Cosenza	B.	1	—
Id.	Id.	Mangone	B	1	—
Id.	Id.	Mongrassano	B	2	—
Id.	Id.	Rende	B	5	—
Id.	Rossano	Calopezzati	B	3	—
Id.	Id.	Rossano	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	2	3
Id.	Id.	Drizzona	B	1	2
Id.	Id.	Gussola	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo d. Re	B	1	—
Id.	Id.	Voltido	B	1	—
Id.	Crema	Agnadello	B	3	—
Id.	Id.	Bagnolo	B	3	—
Id.	Id.	Capergnanica	B	1	—
Id.	Id.	Casaletto Cer	B	2	—
Id.	Id.	Cuvrignano	B	—	3
Id.	Id.	Fiesco	B	—	6
Id.	Id.	Moscazzano	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Crema	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. Cr.	B	1	2
Id.	Id.	Soncino	B	6	5
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	—	3
Id.	Id.	Ticengo	B	3	—
Id.	Cremona	Ca' d'Andrea	B	4	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	—	2
Id.	Id.	Castelleone	B	2	—
Id.	Id.	Castelverde	B	1	3
Id.	Id.	Castelvisconti	B	—	3
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	3	—
Id.	Id.	Derovere	B	2	—
Id.	Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Id.	Grumello Crem.	B	4	—
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	1	—
Id.	Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	1	—
Id.	Id.	Persico	B	—	1
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	2	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	2	2
Id.	Id.	S. Bassano	B	3	—
Id.	Id.	S. Daniele R.P.	B	4	—
Id.	Id.	Soresina	B	—	1
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	2	—
Id.	Id.	Tredossi	B	—	1
Cuneo	Alba	La Morra	B	—	1
Id.	Id.	Montà	B	—	1
Id.	Id.	Monteu Roero	B	—	1
Id.	Id.	Neive	B	—	1
Id.	Id.	Roddi	B	—	1
Id.	Mondovì	Piozzo	B	—	2
Id.	Saluzzo	Cavallermagg.	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	12	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	3	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	3	2
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	4	—
Id.	Id.	Mesola	B	1	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	12	2
Id.	Id.	Berra	B	1	—
Id.	Id.	Bondeno	B	4	—
Id.	Id.	Copparo	B	5	—
Id.	Id.	Ferrara	B	9	1
Id.	Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	22	1
Id.	Id.	Ro	B	2	—
Id.	Id.	Vigarano	B	8	2
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	2	1
Id.	Id.	Barberino Mug.	B	—	5
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	2	1
Id.	Id.	Capraia a Lim.	B	1	—
Id.	Id.	Casellina-Torri	B	—	2
Id.	Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Id.	Fiesole	B	1	—
Id.	Id.	Figline Vald.	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	3	1
Id.	Id.	Greve	B	1	—
Id.	Id.	Montelupo	B	1	—
Id.	Id.	Pelago	B	1	—
Id.	Id.	Prato	B	—	1
Firenze	Firenze	Reggello	B	—	4
Id.	Id.	Scarperia	B	2	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	2
Foggia (*a*)	Foggia	Cerignola	B	4	11
Id.	Id.	Ortanova	B	5	6
Id.	Id.	Vieste	BS	7	3
Id.	San Severo	Apricena	B	2	—
Id.	Id.	Cagnano Var.	B	3	—
Id.	Id.	Carpino	B	2	—
Id.	Id.	Ischitella	B	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	1	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	BS	1	4
Id.	Id.	San Severo	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	92	13
Id.	Id.	Cesenatico	B	25	5
Id.	Id.	Gatteo	B	1	—
Id.	Id.	Longiano	B	2	—
Id.	Id.	Montiano	B	1	—
Id.	Id.	San Mauro	B	5	—
Id.	Id.	Savignano	B	7	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	11	3
Id.	Id.	Civitella	B	2	2
Id.	Id.	Forlì	B	94	7
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	14	—
Id.	Id.	Meldola	B	3	1
Id.	Rimini	Cattolica	B	—	3
Id.	Id.	Coriano	B	—	2
Id.	Id.	Rimini	B	15	—
Id.	Id.	Sant'Arcangelo	B	7	6
Id.	Rocca S. Casc.	Bagno di Rom.	B	—	2
Id.	Id.	Dovadola	B	—	1
Id.	Id.	Santa Sofia	B	—	2
Friuli	Pordenone	Caneva	B	—	2
Id.	Id.	Zoppola	B	1	11
Id.	Udine	Camino di C.	B	—	2
Id.	Id.	Casazza	B	—	1
Id.	Id.	Pavia d'Udine	B	2	1
Id.	Id.	Pocenia	B	—	4
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	—	2
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	—	2
Genova	Albenga	Boissano	B	—	1
Id.	Id.	Calizzano	B	8	—
Id.	Id.	Ranzi	B	3	—
Id.	Chiavari	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Genova	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Ceranesi	B	5	—
Id.	Id.	Montebruno	B	2	—
Id.	Id.	Quarto d. Mille	B	2	—
Id.	Id.	Sant'Ilario	B	2	—
Id.	Id.	Sant'Olcese	B	3	—
Id.	Id.	Valbrevenna	B	2	1
Id.	Savona	Martina Olba	B	5	—
Id.	Id.	Olba	B	1	—
Id.	Id.	Tiglieto	B	8	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	Castiglione P.	B	7	2
Id.	Id.	Follonica	B	2	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	1
Id.	Id.	Grosseto	B	21	3
Id.	Id.	Id.	S	7	3
Id.	Id.	Orbetello	B	2	1
Id.	Id.	Pitigliano	B	2	2
Lecce	Brindisi	Oria	B	—	1
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	2	2
Id.	Id.	Livorno	B	15	4
Id.	Id.	Id.	S	5	—
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Livorno	Piombino	Bibbona	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia Mar.	B	34	—
Id.	Id.	Castagneto C.	B	6	1
Id.	Id.	Cecina	B	9	5
Id.	Id.	Piombino	B	33	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	6	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Portoferraio	Portoferraio	B	—	1
Lucca	Lucca	Buggiano	B	2	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	3	—
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	3	1
Id.	Id.	Pieve a Niev.	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	3	—
Macerata	Macerata	Cingoli	B	—	3
Id.	Id.	Macerata	B	—	1
Id.	Id.	Matelica	B	—	1
Id.	Id.	San Severino	B	6	3
Id.	Id.	Tolentino	B	—	1
Id.	Id.	Treia	B	—	1
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	2	5
Id.	Id.	Bigarello	B	3	—
Id.	Id.	Borgoforte	B	2	7
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Carbonara	B	1	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	—	2
Id.	Id.	Casalromano	B	2	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	5
Id.	Id.	Ceresara	B	2	—
Id.	Id.	Curtatone	B	5	7
Id.	Id.	Dosolo	B	2	—
Id.	Id.	Gazoldo	B	3	—
Id.	Id.	Gazzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Goito	BS	9	11
Id.	Id.	Marcaria	B	3	8
Id.	Id.	Mariana	B	3	—
Id.	Id.	Medole	B	3	1
Id.	Id.	Monzambano	B	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	B	—	4
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	2
Id.	Id.	Piubega	B	—	3
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	—	2
Id.	Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	4	—
Id.	Id.	Quistello	B	1	2
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	3
Id.	Id.	Rodigo	B	3	3
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	3
Id.	Id.	Roverbella	B	11	5
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Id.	San Benedetto	B	10	10
Id.	Id.	San Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	San Giovanni	B	—	1
Id.	Id.	Schivenoglia	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	—	1
Id.	Id.	Solferino	B	1	—
Id.	Id.	Suzzara	B	1	2
Id.	Id.	Viadana	B	3	10
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	2	—
Id.	Id.	Virgilio	B	1	2
Id.	Id.	Volta Mantov.	B	2	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Massa Carrara	Massa	Massa	B	2	—
Messina	Castroreale	Barcellona P.G.	B	3	—
Id.	Id.	Giardini	B	4	—
Id.	Id.	Mojo Alcantara	B	—	3
Id.	Mistretta	Caronia	B	4	1
Id.	Id.	San Fratello	B	6	—
Milano	Abbiategrasso	Castano Primo	B	4	2
Id.	Id.	Gudo Visconti	B	2	3
Id.	Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Gallarate	Nerviano	B	—	1
Id.	Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Lodi	Bertonico	B	—	2
Id.	Id.	Borghetto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Brembio	B	1	1
Id.	Id.	Casalpusterl.	B	1	5
Id.	Id.	Castiglione A.	B	—	1
Id.	Id.	Castiraga Vid.	B	2	2
Id.	Id.	Codogno	B	—	3
Id.	Id.	Corno Giovine	B	—	2
Id.	Id.	Lodi	B	1	1
Id.	Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Id.	Massalengo	B	—	2
Id.	Id.	Mileti	B	—	1
Id.	Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Id.	S. Colomb. L.	B	—	5
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	1	1
Id.	Id.	Terranuova P.	B	—	1
Id.	Id.	Vittadone	B	—	1
Id.	Id.	Zelo Buon P.	B	1	2
Id.	Id.	Zorlesco	B	1	6
Id.	Milano	Liscate	B	1	1
Id.	Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	3	5
Id.	Id.	Peschiera Borr.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	—	3
Id.	Id.	Settimo Milan.	B	—	2
Id.	Id.	Trezzo sull'A.	B	—	1
Id.	Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Monza	Barlassina	B	1	1
Id.	Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Id.	Monza	B	—	2
Id.	Id.	Renate	B	1	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	7	1
Id.	Id.	Cavezzo	B	7	3
Id.	Id.	Concordia	B	5	2
Id.	Id.	Finale	B	1	2
Id.	Id.	Medolla	B	1	1
Id.	Id.	Mirandola	B	14	—
Id.	Id.	San Felice	B	6	1
Id.	Id.	San Possidonio	B	2	—
Id.	Id.	San Prospero	B	5	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	8	—
Id.	Id.	Bomporto	B	2	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Carpi	B	41	6
Id.	Id.	Castelnuovo	B	4	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	9	—
Id.	Id.	Fiorano	B	17	1
Id.	Id.	Formigine	B	6	2
Id.	Id.	Guiglia	B	2	2
Id.	Id.	Maranello	B	7	4
Id.	Id.	Marano	B	2	1
Id.	Id.	Modena	B	15	9

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Nonantola	B	13	2
Id.	Id.	Novi	B	9	2
Id.	Id.	Ravarino	B	10	4
Id.	Id.	San Cesario	B	4	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	10	5
Id.	Id.	Savignano	B	6	—
Id.	Id.	Soliera	B	11	3
Id.	Id.	Spilamberto	B	8	—
Id.	Id.	Vignola	B	8	2
Id.	Pavullo	Lama Mocogno	B	2	—
Id.	Id.	Monfestino	B	2	10
Id.	Id.	Pavullo	B	6	—
Napoli	Castellammare	Massalubrense	B	—	3
Id.	Id.	San Giuseppe	B	3	—
Id.	Id.	Vico Equense	B	4	—
Novara	Biella	Andorno Cacc.	B	—	1
Id.	Id.	Biella	B	2	3
Id.	Id.	Bioglio	B	1	—
Id.	Id.	Candelo	B	1	—
Id.	Id.	Cerrione	B	2	—
Id.	Id.	Chiavazza	B	—	2
Id.	Id.	Cossato	B	1	1
Id.	Id.	Lessona	B	1	—
Id.	Id.	Mongrando	B	1	—
Id.	Id.	Mottalciata	B	—	4
Id.	Id.	Ponderano	B	1	—
Id.	Id.	Salussola	B	—	3
Id.	Id.	Valle Sup. M.	B	1	1
Id.	Id.	Verrone	B	1	—
Id.	Id.	Vigliano Biell.	B	2	1
Id.	Id.	Vintebbio	B	—	6
Id.	Domodossola	Formazza	B	—	1
Id.	Id.	Montecrestese	B	2	—
Id.	Id.	Vagna	B	1	—
Id.	Novara	Bellinzago	B	1	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	1	5
Id.	Id.	Borgo Vercelli	B	2	2
Id.	Id.	Caltignaga	B	1	1
Id.	Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Id.	Divignano	B	1	—
Id.	Id.	Fara Novarese	B	1	—
Id.	Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Id.	Invorio Super.	B	—	2
Id.	Id.	Marano Ticino	B	2	2
Id.	Id.	Novara	B	2	5
Id.	Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	2
Id.	Id.	Varallo Pombia	B	—	2
Id.	Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Pallanza	Pallanza	B	—	1
Id.	Vercelli	Alice Castello	B	—	3
Id.	Id.	Bianzè	B	2	1
Id.	Id.	Buronzo	B	—	5
Id.	Id.	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Id.	Crova	B	—	1
Id.	Id.	Fontanetto Po	B	1	—
Id.	Id.	Tronzano	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	1	1
Id.	Id.	Villarboit	B	—	1
Padova	Padova	Baone	B	—	1
Id.	Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Id.	Carrara S. Stef.	B	—	1
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	1	1
Id.	Id.	Pontelongo	B	—	1
Padova	Padova	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Id.	San Martino	B	4	—
Id.	Id.	Torreglia	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	44	6
Id.	Id.	Id.	Cp	55	2
Id.	Termini Imer.	Termini Imer.	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	11	1
Id.	Id.	Busseto	B	12	11
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	1
Id.	Id.	Medesano	B	2	2
Id.	Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Id.	Pellegrino P.	B	3	1
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	2	—
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	3
Id.	Id.	San Secondo	B	1	1
Id.	Id.	Soragna	B	9	1
Id.	Id.	Zibello	B	—	1
Id.	Borgotaro	Compiano	B	1	—
Id.	Parma	Calestano	B	2	1
Id.	Id.	Collecchio	B	2	—
Id.	Id.	Colorno	B	—	2
Id.	Id.	Corniglio	B	4	7
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	2	2
Id.	Id.	Felino	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	2	4
Id.	Id.	Langhirano	B	9	9
Id.	Id.	Lesignano	B	3	4
Id.	Id.	Montechiarugol.	B	—	4
Id.	Id.	Neviano	B	3	2
Id.	Id.	Sala	B	—	3
Id.	Id.	San Lazzaro	B	1	3
Id.	Id.	San Pancrazio	B	—	2
Id.	Id.	Traversetolo	B	1	1
Id.	Id.	Varano	B	—	1
Id.	Id.	Vigatto	B	4	6
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Id.	Gambolò	B	—	2
Id.	Id.	Garlasco	B	3	1
Id.	Id.	Gropello	B	3	1
Id.	Id.	Lomello	B	2	—
Id.	Id.	Nicorvo	B	1	—
Id.	Id.	Ottobiano	B	2	—
Id.	Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Id.	Suardi	B	3	—
Id.	Id.	Tromello	B	4	—
Id.	Id.	Vigevano	B	2	6
Id.	Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Pavia	Alagna	B	—	2
Id.	Id.	Badia	B	—	1
Id.	Id.	Bascapè	B	2	1
Id.	Id.	Battuda	B	2	—
Id.	Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Id.	Carbonara	B	2	2
Id.	Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Id.	Ceranova	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	1	5
Id.	Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Id.	Costa de' Nob.	B	—	1
Id.	Id.	Cura Carpign.	B	1	—
Id.	Id.	Ferrera	B	—	3
Id.	Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Id.	Inverno	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Pavia	Pavia	Landriano	B	1	—
Id.	Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Id.	Magherno	B	1	—
Id.	Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Miradolo	B	2	2
Id.	Id.	Pavia	B	2	1
Id.	Id.	San Genesio	B	1	—
Id.	Id.	San Martino	B	1	—
Id.	Id.	San Nazzaro	B	1	—
Id.	Id.	San Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Siziano	B	2	—
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Id.	Travacò	B	—	1
Id.	Id.	Trivolzio	B	—	1
Id.	Id.	Valle Salimb.	B	1	1
Id.	Id.	Vellezzo	B	3	—
Id.	Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Id.	Zerbo	B	1	2
Id.	Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	4
Id.	Id.	Bastida Panc.	B	1	1
Id.	Id.	Canevino	B	1	—
Id.	Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Id.	Cervesina	B	2	—
Id.	Id.	Codevilla	B	—	1
Id.	Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Id.	Montecalvo	B	—	1
Id.	Id.	Montesegale	B	—	2
Id.	Id.	Pinarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rivanazzano	B	1	1
Id.	Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Id.	San Damiano	B	—	1
Id.	Id.	Stradella	B	—	3
Id.	Id.	Torrazza	B	—	1
Id.	Id.	Verrua Siccom.	B	1	1
Id.	Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Perugia	Costacciaro	B	2	—
Id.	Id.	Marsciano	B	5	—
Id.	Id.	Perugia	B	3	3
Id.	Id.	Torgiano	B	3	—
Id.	Spoleto	Norcia	B	2	—
Pesaro-Urbino	Pesaro	Cartoceto	B	2	3
Id.	Id.	Fano	B	2	2
Id.	Id.	Mombaroccio	B	1	—
Id.	Id.	Montemaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Novilara	B	—	1
Id.	Id.	Pergola	B	—	1
Id.	Id.	Pesaro	B	2	—
Id.	Id.	Serrungarina	B	2	—
Id.	Urbino	Acqualagna	B	—	1
Id.	Id.	Cagli	B	1	—
Id.	Id.	Fermignano	B	1	1
Id.	Id.	Fossombrone	B	3	3
Id.	Id.	Frontone	B	—	1
Id.	Id.	Isola del Piano	B	1	—
Id.	Id.	Urbino	B	2	2
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	2	1
Id.	Id.	Besenzone	B	4	9
Id.	Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Id.	Calendasco	B	4	1
Id.	Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Id.	Carpaneto	B	1	1
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	1	2
Piacenza	Piacenza	Castel S. Giov.	B	—	4
Id.	Id.	Castelvetro	B	3	2
Id.	Id.	Cortebrugnat.	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	2	10
Id.	Id.	Gossolengo	B	3	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	2
Id.	Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	7	4
Id.	Id.	Podenzano	B	1	1
Id.	Id.	Ponte dell'Olio	B	—	1
Id.	Id.	Pontenure	B	2	—
Id.	Id.	Rivergaro	B	2	1
Id.	Id.	Rottofreno	B	5	1
Id.	Id.	San Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	San Pietro	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	2	2
Id.	Id.	Ziano	B	2	2
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	17	4
Id.	Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Id.	Calci	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Crespina	B	—	2
Id.	Id.	Fauglia	B	—	1
Id.	Id.	Lajatico	B	2	2
Id.	Id.	Lorenzana	B	—	1
Id.	Id.	Orciano	B	—	2
Id.	Id.	Pisa	B	4	4
Id.	Id.	Pontedera	B	—	2
Id.	Id.	Riparbella	B	—	3
Id.	Id.	Vecchiano	B	13	2
Id.	Id.	Vicopisano	B	—	1
Id.	San Miniato	Castelfranco	B	2	2
Id.	Id.	San Miniato	B	1	1
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	—	1
Id.	Volterra	Montecatini	B	—	2
Id.	Id.	Volterra	B	6	3
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Potenza	Matera	Matera	CpO	5	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	5	1
Id.	Id.	Brisighella	B	2	1
Id.	Id.	Faenza	B	50	—
Id.	Id.	Riolo dei Bagni	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo	B	3	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Id.	Conselice	B	—	2
Id.	Id.	Cotignola	B	3	1
Id.	Id.	Lugo	B	9	—
Id.	Id.	Massa Lomb.	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	9	7
Id.	Id.	Cervia	B	8	1
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Ravenna	B	63	1
Id.	Id.	Russi	B	7	1
Reggio di C. (a)	Reggio Calabr.	Bagaladi	B	—	2
Id.	Id.	Catona	B	5	—
Id.	Id.	Montebello Ion.	B	4	1
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Albinea	B	2	1
Id.	Id.	Carpineti	B	—	3
Id.	Id.	Casalgrande	B	4	1
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	1	2
Id.	Id.	Quattro Castella	B	—	1
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monteromano	B	1	—
Id.	Frosinone	Amaseno	B	1	—
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Fara Sabina	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	1	—
Id.	Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	18	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano Polesine	B	2	1
Id.	Id.	Ca' Emo	B	1	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	—	2
Id.	Rovigo	Bergantino	B	2	—
Id.	Id.	Boara Polesine	B	2	—
Id.	Id.	Canaro	B	5	1
Id.	Id.	Castelnovo B.	B	—	3
Id.	Id.	Ceneselli	B	2	1
Id.	Id.	Crespino	B	2	—
Id.	Id.	Crocetta	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	3	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano-Bar.	B	2	—
Id.	Id.	Grignano Poles.	B	1	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	1	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	6	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	—	1
Salerno	Campagna	Capaccio	B	2	—
Id.	Id.	Eboli	B	2	2
Id.	Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	Id.	Roscigno	B	—	1
Id.	Sala Consilina	Polla	B	1	—
Id.	Id.	San Rufo	B	5	—
Id.	Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Id.	Teggiano	B	6	—
Id.	Salerno	Castiglione G.	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. P.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	B	2	2
Id.	Id.	Ravello	B	1	—
Id.	Id.	Salerno	B	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Torchiara	B	—	1
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	2	1
Id.	Id.	Radicofani	B	3	—
Id.	Id.	S. Casciano B.	B	2	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	1	1
Id.	Id.	Trequanda	B	2	—
Id.	Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Id.	Buonconvento	B	7	—
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	3	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	3	1
Siena	Siena	Chiusdino	B	—	1
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	B	—	1
Id.	Id.	Gaiole	B	8	3
Id.	Id.	Montalcino	B	2	—
Id.	Id.	Monteroni	B	3	—
Id.	Id.	Murlo	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	7	—
Id.	Id.	Sovicille	B	6	1
Sondrio	Sondrio	Civo	B	—	3
Id.	Id.	Gordona	B	3	2
Id.	Id.	Morbegno	B	3	—
Id.	Id.	Piateda	B	2	—
Id.	Id.	Samolaco	B	3	2
Id.	Id.	Sondalo	B	—	2
Id.	Id.	Sondrio	B	1	1
Id.	Id.	Villa di Chiav.	B	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	—	1
Id.	Id.	Spezia	B	—	1
Teramo	Penne	Penne	B	6	3
Id.	Teramo	Ancarano	B	9	—
Id.	Id.	Corropoli	B	2	—
Id.	Id.	Giulianova	B	4	—
Id.	Id.	Sant'Egidio	B	14	—
Id.	Id.	Torano Nuovo	B	2	—
Torino	Aosta	Donnaz	B	1	—
Id.	Id.	Fontainemore	B	5	—
Id.	Id.	Issime	B	2	—
Id.	Id.	Saint-Vincent	B	3	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	4	—
Id.	Id.	Burolo	B	3	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	26	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	5	—
Id.	Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Id.	Colleretto Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano C.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinetto	B	3	—
Id.	Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Id.	Lugnacco	B	5	—
Id.	Id.	Parella	B	1	—
Id.	Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Id.	Priacco	B	4	—
Id.	Id.	Quagliuzzo	B	—	1
Id.	Id.	Salassa	B	4	—
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	Settimo Rottaro	B	—	1
Id.	Id.	Settimo Vittone	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	4	5
Id.	Pinerolo	Campiglione	B	1	—
Id.	Id.	Inverso Pinasca	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	2	—
Id.	Id.	Coazza	B	3	1
Id.	Id.	Giaveno	B	1	2
Id.	Id.	Trana	B	1	—
Id.	Id.	Valgioie	B	4	—
Id.	Torino	Alpignano	B	5	—
Id.	Id.	Arignano	B	1	1
Id.	Id.	Avuglione V.	B	2	—
Id.	Id.	Balangero	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	6	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	79	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	12	—
Id.	Id.	Castagneto Po	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stallo o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Torino	Torino	Castiglione	B	6	—
Id.	Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Id.	Corio	B	8	1
Id.	Id.	Favria	B	4	—
Id.	Id.	Forno di Riv.	B	2	2
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Id.	Leyni	B	—	1
Id.	Id.	Lombardore	B	2	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	7	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	1	1
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Canav.	B	1	—
Id.	Id.	Rosta	B	1	—
Id.	Id.	San Maurizio	B	2	—
Id.	Id.	Sciolze	B	1	—
Id.	Id.	Torino	B	—	1
Id.	Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	3	—
Id.	Id.	Vinovo	B	25	—
Id.	Id.	Volpiano	B	—	1
Trento	Bolzano	Nova Ponente	B	2	—
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Cavalese	Carano	B	—	1
Id.	Id.	Cortaccia	B	1	2
Id.	Cles	Bréz	B	6	—
Id.	Id.	Cavareno	B	1	—
Id.	Id.	Clox	B	2	—
Id.	Id.	Fondo	B	4	—
Id.	Id.	Revò	B	—	1
Id.	Id.	Smarano	B	6	—
Id.	Merano	Ciardes	B	1	—
Id.	Id.	Laces	B	1	—
Id.	Id.	Martello	B	1	—
Id.	Riva	Tenno	B	7	2
Id.	Rovereto	Brentonico	B	4	2
Id.	Id.	Chizzola	B	3	1
Id.	Id.	Pilcante	B	—	10
Id.	Id.	Pomarolo	B	1	—
Id.	Id.	Serravalle	B	—	1
Treviso (a)	Treviso	Castelfranco V.	B	1	1
Id.	Id.	Colle Umberto	B	—	1
Id.	Id.	Mareno Piave	B	1	1
Id.	Id.	Paderno d. Gr.	B	1	—
Id.	Id.	Vazzola	B	1	3
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	—	2
Id.	Venezia	Campolongo	B	1	2
Id.	Id.	Cinto Caomagg.	B	1	—
Id.	Id.	Marcon	B	1	1
Id.	Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Id.	Pramaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Venezia	B	1	2
Verona	Verona	Affi	B	—	1
Id.	Id.	Arcole	B	1	1
Id.	Id.	Belfiore	B	2	—
Id.	Id.	Bovolone	B	—	2
Id.	Id.	Brentino	B	1	2
Id.	Id.	Cà di David	B	—	1
Id.	Id.	Caldiero	B	—	1
Id.	Id.	Caprino Veron.	B	1	—
Id.	Id.	Casaleone	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	—	2
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	2	—
Verona	Verona	Dolcè	B	1	2
Id.	Id.	Lazise	B	—	1
Id.	Id.	Marcellise	B	4	4
Id.	Id.	Montecchia	B	—	2
Id.	Id.	Montorio	B	—	4
Id.	Id.	Nogara	B	1	2
Id.	Id.	Nogarole	B	—	1
Id.	Id.	Oppeano	B	1	1
Id.	Id.	Palù	B	7	—
Id.	Id.	Pescantina	B	4	—
Id.	Id.	Povegliano	B	—	2
Id.	Id.	Quinzano	B	—	2
Id.	Id.	Rivoli	B	2	1
Id.	Id.	Roncà	B	1	—
Id.	Id.	Ronco dell'Ad.	B	—	3
Id.	Id.	Roverè Veron.	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	3	—
Id.	Id.	S. Giovanni Il.	B	1	1
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	3	—
Id.	Id.	S. Martino	B	2	6
Id.	Id.	S. Massimo	B	1	4
Id.	Id.	S. Pietro di M.	B	1	—
Id.	Id.	Selva di Progn.	B	2	1
Id.	Id.	Soave	B	2	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	1
Id.	Id.	Valeggio	B	—	3
Id.	Id.	Velo Veronese	B	2	1
Id.	Id.	Verona	B	3	10
Id.	Id.	Veronella	B	1	—
Id.	Id.	Vestenanuova	B	—	3
Id.	Id.	Villafranca	B	2	3
Vicenza	Vicenza	Alonte	B	1	—
Id.	Id.	Bassano	B	—	2
Id.	Id.	Breganze	B	—	1
Id.	Id.	Caldogno	B	1	—
Id.	Id.	Camisano	B	—	2
Id.	Id.	Cornedo	B	1	2
Id.	Id.	Isola Vicentina	B	1	2
Id.	Id.	Magrè	B	—	1
Id.	Id.	Marostica	B	1	—
Id.	Id.	Molvena	B	1	—
Id.	Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	1
Id.	Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	1	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	2
Id.	Id.	Villaga	B	—	1
				3482	1272
	Malattie infettive dei suini				
Aquila d. Abr.	Avezzano	Trasacco	S	2	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	2
Id.	Id.	Cortona	S	4	12
Id.	Id.	Lucignano	S	—	1
Id.	Id.	Monte S. Mart.	S	2	—
Id.	Id.	Terranova Br.	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Monte Urano	S	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	1	—
Id.	S. Angelo d. L.	Aquilonia	S	—	1
Bari delle Pugl.	Altamura	Gravina	S	—	1
Benevento	Benevento	Paduli	S	—	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Campobasso	Campobasso	S. Elia a Pian.	S	1	—
Id.	Id.	Sepino	S	—	1
Id.	Isernia	Agnone	S	—	2
Id.	Id.	Duronia	S	—	5
Id.	Larino	Montenero Bis.	S	2	—
Id.	Id.	Termoli	S	—	1
Como	Como	Bellagio	S	—	1
Cosenza	Castrovillari	S. Agata d'Es.	S	—	1
Firenze	Firenze	Figline Vald.	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	1
Foggia (a)	San Severo	S. Giovanni R.	S	4	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	3	1
Friuli	Gorizia	S. Pietro di G.	S	—	1
Id.	Pordenone	S. Quirino	S	—	1
Id.	Udine	Colloredo	S	—	1
Lecce	Gallipoli	Ugento	S	1	—
Macerata	Macerata	Porto Civitan.	S	5	1
Milano	Milano	Milano	S	—	1
Modena	Modena	Novi di Mod.	S	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	S	1	1
Pavia	Mortara	Vigevano	S	1	—
Id.	Voghera	Montebello	S	—	1
Perugia	Foligno	Spello	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	2	—
Id.	Matera	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	3	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Melfi	S	3	—
Id.	Id.	Muro Lucano	S	2	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Laurenzana	S	3	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	1	—
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Sala Consilina	San Rufo	S	5	—
Id.	Id.	Teggiano	S	4	—
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	S	2	—
Id.	Id.	Monteriggioni	S	1	—
Taranto	Taranto	Martina Franca	S	1	—
Id.	Id.	Massafra	S	1	—
Teramo	Teramo	Atri	S	4	—
Id.	Id.	Teramo	S	54	3
Treviso (a)	Treviso	Breda di Piave	S	—	1
Id.	Id.	Treviso	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	14	7
Verona	Verona	Tregnago	S	—	1
Id.	Id.	Verona	S	—	3
				144	59
		Morva.			
Potenza	Melfi	Venosa	E	1	—
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Correggio	E	—	1
				1	1
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	—	1
Id.	Id.	Mercogliano	E	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Grumo	E	1	—
Id.	Id.	Toritto	E	3	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Bari	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Modugno	E	1	—
Id.	Id.	Rutigliano	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Piazza Armer.	Barrafranca	E	1	—
Id.	Id.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Niscemi	E	5	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Massalubrense	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	2	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	193	7
Id.	Id.	Partinico	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	6	3
Id.	Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	6	1
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	5	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	2	—
				253	16
		Rabbia.			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	—
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nicc.	Cn	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni V.	Cn	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	Cn	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Id.	Id.	Rignano sull'A.	Cn	—	1
Foggia (a)	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Friuli	Udine	S. Vito al Tagl.	E	—	1
Macerata	Macerata	Montefano	B	—	1
Mantova	Mantova	Volta Mantov.	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	—	3
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	7	3
Id.	Termini Imer.	Valledolmo	E	1	—
Piacenza	Piacenza	Pontenure	Cn	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	—	2
				12	17
		Rogna.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	San Demetrio	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	2	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	6	—
Id.	Id.	Vastogirardi	O	3	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	San Severo	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Pola	Capodistria	Villa Decani	E	—	1
Roma	Roma	Roma	O	2	—
				31	1
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila d. Abr.	Avezzano	Carsoli	Cp	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	Cp	1	—
Bari d. Puglie	Barletta	Minervino	O	—	1
Caltanissetta	Piazza Armer.	Valguarnera	O	1	—
Foggia (a)	San Severo	Pietramontecor.	Cp	2	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				7	1
Pleuro-polmonite infettiva delle capre.					
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	3	—
Id.	Melfi	Vietri	Cp	1	—
Id.	Potenza	Albano di Luc.	Cp	1	—
Id.	Id.	Tolve	Cp	1	—
Id.	Id.	Trivigno	Cp	1	—
Salerno	Campagna	Sicignano	Cp	1	—
Id.	Sala Consilina	Sanza	Cp	—	1
				10	1
	Vaiuolo ovino.				
Aquila d. Abr.	Aquila	Cagnano	O	2	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	O	1	—
Id	Id.	Chiusi	O	2	—
Id.	Id.	Stia	O	1	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Calabritto	O	1	—
Id.	Id.	Caposele	O	—	1
Bari d. Puglie	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	2	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Firenze	Firenze	Londa	O	1	—
Id.	Id.	Pontassieve	O	2	—
Foggia (a)	San Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto (a)	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	—	1
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccalbegna	O	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	2	—
Lucca	Lucca	Monsummano	O	1	—
Pesaro-Urbino	Urbino	Cagli	O	1	—
Id.	Id.	Cantiano	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	1	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Id.	Id.	Vicopisano	O	—	1
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Melfi	Venosa	O	2	—
Id.	Potenza	Trivigno	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Giuliano di R.	O	1	—
	Segue Vaiuolo ovino.				
Roma	Frosinone	Paliano	O	1	—
Id.	Id.	Ripi	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotto di Castr.	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	1	—
Id.	Salerno	Ravello	O	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Casalvelino	O	1	—
Siena	Montepulciano	Chianciano	O	1	—
				62	4
	Aborto epizootico.				
Modena	Mirandola	San Felice	B	—	1
	Colera dei polli.				
Cagliari	Cagliari	Villasor	P	—	12
Campobasso	Larino	Casacalenda	P	2	—
Foggia (a)	San Severo	Serracapriola	P	1	—
Modena	Mirandola	San Felice	P	—	2
Id.	Modena	San Cesario	P	1	—
Novara	Varallo	Rocca Pietra	P	—	1
Trapani	Alcamo	Poggioreale	P	—	2
				4	17

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	6	8	12
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	64	1115	4754
Malattie infettive dei suini	29	62	203
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	9	35	269
Rabbia	13	16	29
Rogna	7	20	32
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	7	8
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	9	11
Vaiuolo ovino	14	51	66
Aborto epizootico	1	1	1
Colera dei polli	6	7	21

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) i dati si riferisono alla settimana precedente.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.